

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Domande di urgenza di petizioni. — Comunicazione del ministro pei lavori pubblici circa il biglietto di libero percorso sulle strade ferrate pei signori deputati. — Congedo ed omaggi. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze sulle private sui sali e tabacchi. — Relazione sul disegno di legge per l'occupazione di case religiose. — Discussione del disegno di legge per l'istituzione di una Corte dei conti — Approvazione di 52 articoli — L'articolo 53 è approvato dopo qualche osservazione del deputato Panattoni — Emendamento del deputato Castellano all'articolo 45, oppugnato dai deputati Macchi, relatore, Minervini e Nisco — È rigettato — Emendamento del deputato Panattoni all'articolo 55, oppugnato dai deputati Scialoja, Castagnola, Tonello, Nisco, e De Cesare, ed appoggiato dai deputati Minervini, e Mazza — Proposta del deputato Broglio — Si emenda l'articolo 56 — Proposta del deputato Leopardi per intitolazione di articoli, non approvata — Si approvano gli altri articoli — Aggiunta proposta dal guardasigilli all'articolo 8 — Osservazioni del deputato Abatemarco e proposta del relatore Macchi — Opposizioni dei deputati Depretis, Michelini, e Lanza Giovanni — Proposte dei deputati Capriolo, e De Cesare — Si approva la questione pregiudiziale su quelle proposte. — Comunicazione del decreto di nomina del commendatore Duchoqué a regio commissario per sostenere le proposte di legge sulle tasse di bollo e di registro, sulle società industriali, ecc. — Volazione ed approvazione dell'intero schema di legge.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7670. Fonzi Stefano, da Massa Carrara, domanda l'esenzione dalla leva militare di quest'anno a favore di suo figlio secondogenito, per aver tuttora il primo in Bassano al servizio dell'ex-duca di Modena.

7671. La Giunta municipale di Rapallo, circondario di Chiavari, rappresenta i vantaggi che deriverebbero nell'esecuzione della strada ferrata ligure, ove si eseguisca il tracciato proposto dalla società concessionaria da Recco a Rapallo.

7672. Diciotto cittadini, rappresentanti le popolazioni di Vaccarile e di Porcozzone nelle Marche, protestano contro l'aggregazione di quegli antichi comuni ai capoluoghi di Montalboddo e di Ripe.

7673. Ottantasei cittadini di Solferino domandano di essere indennizzati dei danni sofferti dalla guerra del 1859 in una misura maggiormente equiparata alla loro gravità.

7674. Il Consiglio comunale di Bitonto, provincia di Bari, chiede che nella prossima attuazione della nuova organizzazione giudiziaria si abbia riguardo ai bisogni di quella popolazione.

7675. La Giunta municipale di Turi, provincia di Bari, rappresenta la necessità di destinare ad uso di pubbliche scuole il locale attualmente usufruito da pochi frati mendicanti riformati.

7676. Russo Rosa, di Santa Maria di Capua, figlia del fu Gennaro, condannato per reati politici a lunga prigionia, chiede un mensile sussidio.

7677. Isola Giovanni, di Carrara, professore di architettura e direttore dell'accademia di belle arti in Massa, espone le ragioni per le quali non crede debba suo figlio far parte degli iscritti della leva militare di quest'anno.

7678. Escalona Raffaele, da Napoli, fa istanza per essere ricollocato nell'amministrazione generale dei dazi indiretti, dalla quale venne distolto e destinato presso il municipio di quella città.

ATTI DIVERSI.

LACAITA. Prego la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione 7674, presentata dal Consiglio comunale di Bitonto.

(È ammessa l'urgenza.)

MELEGARI LUIGI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7673.

In essa parecchi abitanti di Solferino domandano efficaci e solleciti provvedimenti per essere indennizzati dei danni sofferti nella guerra del 1859.

(È ammessa l'urgenza.)

MINERVINI. Prego la Camera a dichiarare l'urgenza sulla petizione 7675.

Trattasi che il comune di Turi in provincia di Terra di Bari, dimostrando la necessità della pubblica istruzione in quel municipio, la mancanza di locali e dei mezzi municipali a sopperirvi, chiede che sia a tale pubblica utilità addetto il locale ora occupato da pochi frati mendicanti riformati, i quali possono essere distribuiti in altri monasteri di mendicanti. Epperò l'urgenza pare si raccomandasse di per sè, e confido che la Camera voglia degnarsi di pronunziarla.

(È ammessa l'urgenza.)

MASSARI. Prego la Camera d'aver la compiacenza di accordare lo stesso favore alla petizione segnata al n° 7106, colla quale Giuseppe Giulia, capitano di fanteria in riposo, chiede provvedimenti speciali a suo beneficio.

(È ammessa l'urgenza.)

LACAITA. Prego la Camera di voler accordare lo stesso favore di dichiarazione d'urgenza alla petizione 7652, presentata da Valenti Tito, ricevitore delle contribuzioni, il quale domanda che gli esattori e percettori siano esenti dalla tassa del decimo di guerra e da ogni altra ritenzione.

(È ammessa l'urgenza.)

POLTI. Prego la Camera ad accordare lo stesso favore alla petizione 7634, colla quale i coniugi Luigi e Maria Rusconi, di Vendrognò, provincia di Como, chiedono che, in conformità della legge, sia dato il congedo al loro figlio Luigi dal servizio militare, essendo tornati a tale scopo infruttuosi già due ricorsi presentati al Ministero della guerra.

(È decretata d'urgenza.)

NISCO. Domando l'urgenza per la petizione 7624 del comune di San Nazzaro e Calvi, per la quale quel comune si fa a dimandare che sia costruita la strada già decretata e tracciata, ed ora rimasta sospesa per essere il comune di San Nazzaro passato dalla provincia di Avellino a quella di Benevento. E qui si rileva la grande importanza che venga pubblicato ed applicato nelle provincie napoletane l'articolo 241 della legge del 1859, intorno all'ordinamento comunale e provinciale; e su di ciò ripeto le mie istanze all'onorevole ministro dell'interno.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. La Presidenza ha ricevuto la seguente lettera:

« Torino, 15 dicembre 1861.

« Il Municipio e l'Accademia filarmonica di questa città, desiderosi di offrire ai membri delle due Camere un luogo di sociale ritrovo, hanno incaricato i sottoscritti di pregare la S. V. illustrissima di voler partecipare ai signori deputati che è posto a loro disposizione un biglietto d'invito, coll'esibizione del quale avranno in tutti i giorni, dalle ore 9 del mattino, libero l'ingresso nelle sale dell'accademia suddetta durante l'attuale Sessione parlamentare, nonchè nel primo periodo di quella del 1862.

« *Firmati:* per l'Accademia filarmonica, il presidente BLACHER, e per il Municipio, il sindaco DI COSSILLA. »

È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del ministro dei lavori pubblici in data 14 dicembre:

« Per dichiarazione smarrimento, e per altri accidenti, potendo capitare che alcuni biglietti di circolazione gratuita sulle strade ferrate dello Stato, e di libero percorso su quelle sociali del regno e sui piroscafi postali, di cui erano provvisti i signori deputati, siano caduti in mano di persone capaci di abusarne, e di introdursi, essi mediante, nei convogli, con pericolo eziandio dei viaggiatori, questo Ministero ha adottato lo spediente di dichiararne senza più la invalidità, ai medesimi sostituendo libretti aventi scontrini di diverso colore, i quali valgano per le une e per le altre ferrovie, sciolti i provvisti dalla necessità, altrimenti inevitabile, di aver sempre con sé libretti di due specie.

« Trovandosi ora in grado di far luogo a regolare sostituzione di quei libretti, e disporre affinché i nuovi siano esclusivamente tenuti validi dalle singole ferrovie, a datare dal 25 di questo mese, il sottoscritto, mentre si fa a pregare l'illustrissimo signor presidente della Camera dei deputati a favorirgli la distinta esatta dei signori membri di cotesta Camera, per norma di questo Ministero nella sottoscrizione e numerazione dei libretti medesimi, gli si professa sin d'ora molto riconoscente, se vorrà far loro palese l'adottata misura,

unicamente intesa a prevenire non improbabili inconvenienti nei convogli e nei piroscafi, ed a salvarne la disciplina, alla quale cosa potrà contribuire senza dubbio moltissimo la accurata diligenza con cui i titolari vorranno custodire i loro libretti. »

Fu trasmesso al signor ministro l'elenco nominativo dei deputati.

Il deputato Amilcare Anguissola, dovendo recarsi in Napoli, domanda un congedo di tre settimane.

(È accordato.)

La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Sacchi Giuseppe da Milano — Memoria intorno al nuovo ordinamento della statistica nel regno d'Italia (una copia).

Dal prefetto di Novara — Atti del Consiglio provinciale, Sessione ordinaria del 1861 (5 esemplari).

Dal deputato Zanolini — *Considerazioni sulla legislazione delle miniere* (480 esemplari).

Dal signor Gualterio Gabbionetta — Opera di Roberto Mohl *Sulla scienza dell'amministrazione secondo i principii dello stato legale*, tradotta dall'offerente e dedicata ai Consigli comunali e provinciali (18 esemplari).

Dal signor Orlando Filippo, sostituito procuratore generale presso la gran Corte civile di Palermo — *Sui mali dell'enfiteusi e sui rimedi che vi si dovrebbero apportare* (300 copie).

Dal signor Piantanida Giovanni da Milano — *Delle vere sorgenti della scienza* (un esemplare).

Dal signor Cappello Ottavio, dottore di medicina e chirurgia in Napoli — *Progetto di organamento del servizio sanitario della marina militare.*

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SULLE PRIVATIVE DEI SALI E TABACCHI.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

BASTOGI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulle privative dei sali e tabacchi.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Il deputato Capriolo ha facoltà di parlare per la presentazione di una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'OCCUPAZIONE DI CASE APPARTENENTI A CORPORAZIONI RELIGIOSE.

CAPRIOLO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Giunta sul progetto di legge per l'occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Essendo già dalla Camera decretato d'urgenza questo progetto di legge, sarà posto all'ordine del giorno per domani.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno lo schema di legge che s'intitola: *Istituzione della Corte dei conti.*

(S'incomincia la lettura del progetto.)

VALERIO. Chiedo di parlare.

Proporrei che si prescindesse da questa lettura e si leggessero soltanto gli articoli di mano in mano che si mettessero in discussione.

PRESIDENTE. Pur troppo la Camera non è in numero, e se si dovesse deliberare, occorrerebbe sospendere la votazione. Finchè si procede alla lettura è sperabile che la Camera raggiunga il numero sufficiente.

(Si ripiglia e si termina la lettura del progetto.)

Si apre la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« **TITOLO PRIMO. DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.** — Art. 1. È istituita la Corte de' conti del regno d'Italia.

« Art. 2. La Corte de' conti avrà sede nella città capitale del regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

- « Un presidente;
- « Tre presidenti di sezione;
- « Dodici consiglieri;
- « Un procuratore generale;
- « Un sostituto del procuratore generale;
- « Un segretario generale;
- « Venti ragionieri;
- « Tre segretari di sezione.

« Art. 3. La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degl'impiegati nei suoi uffizi.

« Il numero degl'impiegati sarà determinato per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

« Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffizi di pari grado dell'amministrazione centrale.

« Art. 4. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale, saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione, e tutti gli impiegati saranno nominati per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

« Art. 5. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del presidente del Consiglio di Stato.

« Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera de' deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

« L'ufficio del Ministero Pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal ministro di finanze. »

Interrogo il ministro delle finanze se accetta gli emenda-

menti che sono stati fatti dalla Commissione, incominciando da quest'articolo.

BASTOGI, ministro per le finanze. Accetto tutti gli emendamenti fatti dalla Commissione.

(L'articolo 5 è approvato.)

PRESIDENTE. « Art. 6. Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli uffizi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale e dal sostituto del procuratore generale. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato; e ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

MACCHI, relatore. Domando la parola.

La Commissione ha creduto opportuno, senza alterarne il senso, di modificare un po' la dizione di quest'articolo affinché esso riesca più chiaro. Esso sarebbe così modificato:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa a quelli del Consiglio di Stato. La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo esso nelle pubbliche funzioni. »

Voci. Va bene.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

BASTOGI, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8 così emendato. (La Camera approva; e sono approvati del pari senza discussione i cinque articoli seguenti):

« Art. 9. Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituto del procuratore generale ai consiglieri.

« Art. 10. La Corte delibera separatamente per sezioni.

« Delibera a sezioni riunite ne' casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

« Art. 11. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti.

« Nel caso di parità prevale quello del presidente.

« Art. 12. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de' quali sono relatori.

« Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

« Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

« **TITOLO II. DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.** — **CAPITOLO I. Disposizioni generali.** — Art. 13. Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

« a) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

« b) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

« c) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

« d) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

« e) Accertare e confrontare i conti de' Ministeri con quello

generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

« Art. 14. La Corte dei conti esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

« Essa vigila, in conformità delle leggi e dei regolamenti, le officine monetarie del regno. »

MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MACCHI, relatore. La Commissione venne a sapere che per la vigilanza delle officine monetarie il ministro per l'agricoltura e commercio attende a preparare una legge apposita, per la quale sarebbe a lui deferita questa vigilanza. Essa vi propone dunque la soppressione del secondo capoverso di quest'articolo 14.

PRESIDENTE. Il ministro accetta ?

BASTOGI, ministro per le finanze. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo colla soppressione di quest'alinea.

(La Camera approva; e sono parimenti approvati senza discussione i diciassette articoli seguenti):

« Art. 15. La Corte vigila che sieno date le cauzioni dagli agenti ai quali ne corre l'obbligo.

« Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

« Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

« Art. 16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni e agli agenti che da essa dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17. La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

« **CAPITOLO II. Del riscontro delle spese.** — Art. 18. Saranno presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti, o a economia, e tutti gli atti di nomina, promozione o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta.

« Art. 19. Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano e qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

« Art. 20. Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

« Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa registrerà e apporrà il visto *con riserva*.

« Art. 21. La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

« Art. 22. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziare nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non con-

sentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

« Art. 23. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

« Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffici da essa dipendenti o dei suoi delegati.

« Art. 24. Quando la Corte ricusi di registrare e apporre il visto a un mandato, esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità, e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto *con riserva*.

« Art. 25. Il procuratore generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda speditamente il pubblico servizio, richiedendo, ove occorra, la Corte o i ministri dei necessari provvedimenti.

« **CAPITOLO III. Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.** — Art. 26. I ministri trasmetteranno alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

« Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

« Art. 27. Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultato di esso.

« Art. 28. La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agli ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

« Art. 29. La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

« Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

« Art. 30. La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffici di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

« Art. 31. Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

« **CAPITOLO IV. Dell'esame della liquidazione delle pensioni.** — Art. 32. I ministri trasmetteranno alla Corte dei conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

« Art. 33. La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

« Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorché, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro. »

PANATTONI. Chiedo di parlare.

Le pensioni equivalgono a ricompense di diritto, guadagnate dagli impiegati coi lunghi loro servizi. Pertanto, onde assicurare la giustizia della liquidazione delle pensioni, alcune leggi, fra le quali la legge toscana, stabilivano che venisse agli impiegati notificato il giorno della liquidazione della

pensione, e così venivano ammessi a proporre le loro ragioni.

Se altrettanto non si facesse nel nostro regno, potrebbero moltiplicarsi i reclami e le cause di appello dalle risoluzioni ministeriali intorno alle pensioni. Ho visto finora che al Parlamento s'inoltrano a tal riguardo molte petizioni, le quali poi sono rinviate all'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Per evitare tali inconvenienti, e per dare maggiori guarenzie a cotesta liquidazione, domanderei (se il signor ministro e la Commissione non lo contestano) che venisse dato avviso agl'interessati dell'esame che sta per farsi davanti alla Corte dei conti delle questioni sulla loro pensione. Potrebbero così gl'interessati recare i loro schiarimenti, e potrebbero prevenirsi gli equivoci e le ingiustizie; oltre di che vi sarebbe un molto minor numero d'appelli e molto maggiore soddisfazione ed economia di tempo e di borsa per gl'interessati.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni favorisca mandarmi la sua proposta per iscritto.

La Commissione accetta?

MACCHI, relatore. Sentiremo meglio che cosa propone; mi pare questione di regolamento.

BASTOGI, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BASTOGI, ministro per le finanze. Se non ho frainteso, mi sembra che la proposizione che farebbe l'onorevole Panattoni sia una questione che debb'essere risolta dal regolamento; è cosa di procedura, ma non appartiene punto alla legge organica della Corte dei conti.

PANATTONI. Quando il signor ministro crede di poter provvedere alla notificazione degl'interessati con un regolamento, non ho interesse ad insistere.

BASTOGI, ministro per le finanze. Sì, precisamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 33.

(È approvato.)

« **CAPITOLO V. Del giudizio dei conti. — Art. 34.** La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni e di quelle opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia devoluta allo Stato. »

Avverto che la Commissione ha sostituito la parola *commessa* alla parola *devoluta*.

BASTOGI, ministro delle finanze. Desidererei che si dicesse: *commessa alle cure del Governo*.

MACCHI, relatore. Vuol dire lo stesso.

La Commissione ha creduto che dicendo lo Stato fosse come dire il Governo.

BASTOGI, ministro per le finanze. Lo Stato ha un Governo. Accetto la correzione, ma vorrei si dicesse: *commessa alle cure del Governo*.

MACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che l'articolo sia così emendato:

« opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia commessa al Governo? »

MACCHI, relatore. Sì, accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 34 così modificato.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti):

« Art. 35. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

« Art. 36. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi

« a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

« Art. 37. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a cagione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e d'indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al ministro da cui dipende, la sospensione, ed anche la destituzione.

« I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

« Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'ufficio a spese dell'agente. »

« Art. 38. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizi della Corte.

« Art. 39. Se nell'esame del conto la Corte osservi che sieno ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne riferirà, col mezzo del procuratore generale, al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinché si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

« Art. 40. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

« Art. 41. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronunzia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

« Art. 42. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 38.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia or-

dinata dalla Corte, sentitò il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

« Art. 43. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari

- « a) Del ricorso per annullamento;
- « b) Del ricorso per ritrattazione.

« Essi si possono sperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

« Art. 44. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

« È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrettrabile la cosa giudicata.

Art. 45. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni quando

- « a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- « b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- « c) Si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la sentenza.

« Nei primi due casi, il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentenaria. »

MACCHI, relatore. Domando la parola.

Per un errore di stampa si è ommesso l'ultimo alinea dell'articolo tal quale è nel progetto proposto dal Ministero; per cui la Commissione propone che vi sia aggiunto in questi termini:

« Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentitò il Pubblico Ministero. »

CASTELLANO. Nella lettera c) dell'articolo 45 la legge apre l'adito al ricorso per ritrattazione nel caso che si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la sentenza.

Io credo che sia insufficiente questa indicazione, e non corrispondente alle norme generali del diritto. Il ricorso per ritrattazione si apre, è vero, nel caso che nuovi documenti si sieno rinvenuti; ma qualora però concorra pure una doppia circostanza, cioè che i nuovi documenti siano *decisivi* e *sottratti* dall'avversario, e la ragione ne è molto semplice ed evidente.

Non si può dare a qualsiasi parte litigante il dritto di rinnovellare il giudizio senza che un motivo sufficiente consigli a farlo, ad onta della pronunziatura già passata in giudicato.

Nel caso in esame è dunque necessario che i nuovi documenti non siansi potuti prima produrre per fatto non imputabile a colui il quale avrebbe dovuto produrli; se per contrario la non produzione gli è imputabile, essa equivale a tacita rinunzia dei medesimi, e non dà luogo a tardivo pentimento.

Per conseguenza io credo che la Camera dovrebbe tener conto di questa osservazione, ed emendare la lettera c) dell'articolo 45, nel senso che si apra il giudizio di ritrattazione, nel caso che i documenti nuovi, rinvenuti dopo pronunziata la sentenza, siano decisivi, e non abbiano potuto presentarsi prima indipendentemente dalla volontà di colui che li allega in conforto dello straordinario rimedio al quale ricorre per convellere l'autorità della cosa giudicata.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

MACCHI, relatore. Questo è precisamente il senso della legge. Il signor Castellano potrà trovare nella relazione che appunto si tratta di documenti trovati per essere stati smarriti, o rimasti giacenti, o nascosti per ragione di forza maggiore. Per cui, solo col leggere la relazione, si comprende che i documenti nascosti per dolo, o comunque siasi per mala fede (cui accenna il deputato Castellano), non sono quelli contemplati dalla legge e non possono quindi valere a far ritrattare il giudizio.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. La ritrattazione nei giudizi sopra contabilità è ben diversa dalla ritrattazione nei giudizi d'altra materia, ond'è che la ritrattazione comune va soggetta alla condizione che i documenti novelli siano stati perduti per forza maggiore o per colpa dell'altra parte; ma in quanto si tratta di esame di carte, siccome ogni conto mal fatto può rifarsi, e l'errore non è mai elemento morale perchè uno perda e l'altro guadagnasse, nelle leggi d'amministrazione contabile non ci è la ritrattazione secondo le norme del diritto comune; conseguentemente non è da volere adottare le condizioni richieste in quel diritto per le materie contabili.

Quindi io credo che è bene stia la redazione del progetto della Commissione e del Ministero, e pregherei la Camera a non allontanarsene. Sotto questo rapporto non posso dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Castellano, perchè, se egli vede la differenza che passa fra il giudizio dei computi e quello sulle altre materie che non riguardano cifre, mi consentirà, spero, di rimanere nella mia, e di non poter seguire la sua opinione nella materia. Un grande principio di morale d'altronde non consente a chicchessia di giovare dell'errore di calcolo.

CASTELLANO. Non mi arrendo alle osservazioni presentate dall'onorevole Minervini, perchè, trattandosi d'amministrazione del pubblico danaro, credo si debba procedere, se non con maggior rigore, almeno con rigore eguale a quello solito ad usarsi nelle questioni che si agitano semplicemente nell'interesse privato. Infatti, nessuno disconvierà che nell'esercizio de' suoi diritti lo Stato non debba tenersi da meno di ogni privato cittadino, e se bisogna porre un termine alle liti, tanto più bisogna far sì che l'azione della Corte dei conti proceda scverata affatto da impacci, perchè non ne soffra la pubblica amministrazione. Non si dovrebbe adunque aprire indeterminatamente l'adito a questo rimedio straordinario delle ritrattazioni, che sarà sempre meglio circoscrivere nei casi riconosciuti dal rito ordinario.

Persisto quindi nel mio emendamento.

MINERVINI. Questa ragione appunto è dalla legge perfettamente ritenuta, perchè vi dice che il termine decorre dal giorno in che si sono trovati i documenti e si sia pronunziato sul conto; sicchè la ragione più severa che l'onorevole Castellano vorrebbe nella materia dei conti non parmi seriamente da ritenere; in fatto di giustizia di conti è la matematica che dovrebbe decidere, e questa sta tutta per lo

avviso che ho avuto l'onore di esporre. Ma, se la legge prevede il termine entro il quale la ritrattazione nella soggetta materia debb'essere proposta, non è vero che siasi lasciato un indeterminato. E poi la ritrattazione è conceduta del pari all'agente del Pubblico Ministero ed al contabile; sicchè hanno uguali diritti. Nè il signor Castellano col suo principio vorrebbe che al Pubblico Ministero fosse vietato far ritrattare il giudicato erroneo solo sotto le condizioni della ritrattazione per diritto comune. Non è quindi consistente quell'assurdo, come l'onorevole Castellano avrebbe asserito; io non avrei mai sognato di dire che la ritrattazione avesse ad essere ammessa sempre (comunque moralmente la si dovrebbe per altro). Io attaccava le condizioni per la ritrattazione in materia di conti, e non che la si dovesse indeterminatamente ammettere.

Dunque non è vero che il mio argomento menasse alle conseguenze cui l'onorevole Castellano voleva spingerlo, esaminandolo. È per ciò ch'io insisto a pregare la Camera ed il Ministero a stare alla proposta, senza ammettere l'emendamento Castellano.

NISCO. Io precisamente volevo osservare, di contro a quello che ha detto l'onorevole Castellano, ciò che è stato già osservato dall'onorevole Minervini.

La legge, col determinare il tempo in cui si decade dal diritto di domandare la ritrattazione, viene a stabilire il termine in cui non c'è più luogo a lite.

Io non ammetto la distinzione fatta dall'onorevole Castellano intorno a' diritti che riguardano gli individui e quelli che possono riguardare lo Stato. Lo Stato e gli individui, dai quali questa sintesi famosa si compone, hanno gli stessi diritti, per forma che non si deve procedere con maggior rigore quando si tratta di assicurare i diritti che ad esso si appartengono. Laonde, essendo stato stabilito che trascorso il termine di 50 anni non vi è più diritto a giudizio per ritrattazione, si è implicitamente stabilito il tempo che chiude l'adito ad ogni lite.

Ma se prima di questo tempo fosse stato rinvenuto il documento da cui si rileva che il conto fatto non è giusto, per essere stata nel conto omessa una partita, è debito dello Stato, come di ogni individuo, di non arricchirsi con l'altrui, e quindi si debbe dar luogo a giudizio di ritrattazione per nuovi documenti rinvenuti. Bisogna moralizzare la società con l'esempio ed uscire dal sistema dei privilegi e prerogative per parte dello Stato.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Castellano è proposto in questi termini:

« Se dopo pronunciata la sentenza si siano rinvenuti nuovi documenti decisivi o la cui non presentazione anteriore non sia imputabile a chi li presenta. »

Il signor ministro accetta?

BASTOGI, ministro per le finanze. Io divido l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè letto, del signor Castellano.

(Non è approvato.)

Resta dunque l'articolo 45 coll'alinea proposto dal Ministero, cioè all'articolo della Commissione si aggiunge anche l'ultimo alinea del progetto ministeriale, così concepito:

« Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a

cura del Pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinché ne sia ordinata l'esecuzione.

« Art. 48. Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

« Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

« Art. 49. La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

« **CAPITOLO VI. Dell'esame dei conti dei ministri.** — Articolo 50. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine d'ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

« Art. 51. La Corte verifica i conti.

« Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti, tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica, quando lo reputi necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

« Art. 52. La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

« Art. 53. Nella relazione la Corte non tralascierà di esporre

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti o decreti.

b) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

c) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro. »

VARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VARESE. Questa parola riserva riguarda il secondo alinea degli articoli 20 e 24, ed ha tratto ai casi in cui la Corte dei conti non è soddisfatta delle spiegazioni avute dai signori ministri.

Io desidererei sapere dal signor ministro per le finanze qual portata abbia questa parola riserva, cioè se sia lettera morta, una semplice formalità, oppure se vi sieno casi in cui possa essere invocata.

MACCHI, relatore. La legge ha previsto il caso. Per lasciare alla Corte dei conti la più completa indipendenza volle che ogni mandato di pagamento abbia il suo visto. Però, affine di lasciare che il ministro, il quale ha la responsabilità, possa dar passo ai pubblici affari anche quando la Corte dei conti non è dello stesso parere, la legge ha disposto che, udito il Consiglio dei ministri, si possa fare eseguire il mandato anche senza il consenso della Corte. Nel qual caso la Corte deve apporre il visto sotto riserva. Ma nella legge si stabilisce altresì che al fine d'ogni anno la Corte faccia un rapporto, nel quale esponga le ragioni della sua riserva. Questo rapporto deve essere presentato al Parlamento, ed allora il Parlamento decide se ha ragione la Corte d'aver apposta la riserva, od

il ministro a non tenerne conto, facendo assegnamento sulla propria responsabilità. E quando il Parlamento creda che la ragione stia dalla parte della Corte dei conti, può chiedere al Ministero severo conto del suo operato.

PRESIDENTE. Il deputato Varese non propone emendamento?

VARESE. Siccome il Parlamento sarà chiamato a dare l'ultima ragione, io non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 53 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 54. La verifica e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze, e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di consiglio. »

(La Camera approva.)

« TITOLO III. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. — Art. 55. Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

« a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« b) Le norme da seguirsi per la verifica e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione. »

PANATTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Il signor ministro ritiene egli che la disposizione sulla notificazione agli interessati per le pensioni sia compresa nell'alinea *o*), cioè nelle forme dei giudizi o avvisi della Corte dei conti?

MACCHI, relatore. Io credo che l'osservazione del signor Panattoni tornerà più acconcia all'articolo 57, dove si parla delle competenze a lasciarsi agli uffici di riscontro; seppure non ho male intesa la sua proposta. Nel qual caso lo pregherei a spiegarsi più chiaramente.

PANATTONI. Le liquidazioni delle pensioni non si mandano agli uffici detti di *riscontro*, in virtù di questa legge, ma si mandano invece alla Corte dei conti; perocchè la legge dice che si richiede il parere della Corte dei conti nelle questioni che potessero insorgere sul progetto di liquidazione del Ministero.

Era per questo che, pochi momenti sono, ho domandato che il progetto sia notificato anche all'interessato, affinché si prevenissero quelle ingiustizie che diversamente potrebbero succedere; ed il signor ministro non si è opposto, ma ha favorito rispondermi che, a parer suo, questo riferivasi alla procedura. Ora siamo all'articolo, nel quale si determina che la procedura della Corte dei conti sarà retta da un regolamento relativo ai giudizi da farsi davanti alla medesima. Domando pertanto, in via di schiarimento, se le forme di quei giudizi si avranno a praticare anche per la liquidazione delle pensioni.

MACCHI, relatore. Il signor Panattoni consentirebbe ad un emendamento, con cui si dicesse: *data notificazione alla parte avente diritto?*

SCIALOIA. Se le forme nel procedimento dei giudizi, che sono certo di un'importanza molto maggiore, sono lasciate ad un regio decreto sulla proposizione della Corte dei conti, non so perchè in quelle che riguardano un semplice avviso non debba procedersi in egual modo.

CASTAGNOLA. L'onorevole deputato Panattoni domanda se l'obbligo dell'avviso da darsi a coloro per i quali si deve liquidare la pensione, e che il signor ministro ha promesso d'inserire nel relativo regolamento, trovi la sua sede sotto la lettera *a*) di quest'articolo della legge che attualmente si discute, dove sta scritto: « con regio decreto, a proposizione del mi-

nistro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite le forme dei procedimenti nei giudizi della Corte. »

Dice l'onorevole deputato Panattoni, se non erro: dapochè voi dovete con regio decreto stabilire le forme del procedimento de' giudizi, egli è in questo provvedimento che dovete inserire questa disposizione, per cui sarà data notificazione alle parti interessate.

Io farò un'osservazione a questo riguardo.

Non crederei che sia questa la sede acconcia per inserire detta disposizione, giacchè qui si tratta della forma del procedimento nei giudizi della Corte de' conti, la quale, rispetto alle pensioni, non dà un giudizio, ma emette un avviso.

In questa legge noi abbiamo il capo V, il quale riflette il giudizio dei conti, e noi vediamo che non è sotto la rubrica del giudizio dei conti che si comprende la liquidazione delle pensioni; essa è compresa in un capo a parte, cioè il capitolo 4°, dove sta scritto: *Dell'esame e della liquidazione delle pensioni.*

Perciò credo che quest'avviso che si ha da dare alle parti interessate che sono state ammesse a far valere i diritti alla pensione non sia il caso di comprenderlo nel procedimento della forma dei giudizi, perchè la forma dei giudizi è una cosa separata e tutta diversa.

Ciò non ostante porto avviso che il signor ministro possa inserire nel regolamento questa disposizione, perchè il Governo, senza che gli si dia una delegazione per legge, ha sempre il diritto di far regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Forse il signor ministro ha creduto conveniente, anzi necessario, d'inserire esplicitamente in quest'articolo che con decreto regio saranno stabilite le forme di procedimento dei giudizi della Corte, perchè generalmente la procedura dei giudizi è stabilita per mezzo di legge. Infatti, vediamo che i Codici di procedura penale e civile sono sempre fra le leggi più importanti che vengono votate dal Parlamento. Ad antivenire ogni dubbio il signor ministro chiede adunque la delegazione del Parlamento; e sta bene che gli si conceda questa facoltà; nè so come potremo fare altrimenti, se vogliamo che la Corte dei conti cominci a funzionare col primo di gennaio. Lo ripeto ancora: questa facoltà che si conferisce al ministro di fare un regolamento pel procedimento dei giudizi della Corte dei conti non ha menomamente che fare coll'altra facoltà che non abbiamo bisogno di delegargli, poichè risiede naturalmente nel Governo la facoltà di far regolamenti per l'esecuzione delle leggi; ed è precisamente in tal regolamento che si potrà mantenere la promessa, fatta dal signor ministro delle finanze, d'inserirvi una disposizione, per cui debbano sempre essere avvisati coloro che vengono ammessi alla pensione.

MINERVINI. Credo che non trattandosi di rito o di procedura, si debba provvedere per legge e non per regolamenti, non essendovi di peggio che un lusso di regolamenti nei paesi di libere istituzioni.

Insisto tanto più in questo, che, se si riconosce da tutti l'utilità dall'emendamento Panattoni, la questione è di forma, ed io prescelgo per garanzia la legge, e non il regolamento.

TONELLO. Chiedo di parlare.

MINERVINI. Trattandosi di garantire i diritti dei cittadini, è meglio farlo con una legge, anzichè abbandonarne le sorti ad un regolamento. Domando quindi che a tal riguardo si proceda per legge, modificando, secondo l'emendamento Panattoni, od altro equivalente, l'articolo, acciò rettamente il cittadino sia garantito per il diritto che ha di giustificare la sua carriera in fatto di pensione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Tonello,

TONELLO. Ho chiesto di parlare per fare osservare che al desiderio dell'onorevole Panattoni soddisfa l'articolo 56, dove è detto che il presidente della Corte dei conti, sentito il procuratore generale, provvederà con un regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Qui parliamo d'un'attribuzione non contenziosa. Sarà dunque provveduto con questo regolamento al modo con cui la Corte dovrà procedere alla liquidazione.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io premetto l'avvertenza che tutti siamo di accordo sul diritto degli interessati di essere informati di ciò che va facendosi intorno alla liquidazione delle loro pensioni.

Osservo per altro che il nostro concetto mancherebbe di concretazione, quando ciò che ha detto il ministro non si scrivesse nella legge, ma si lasciasse al beneplacito del presidente della Corte dei conti, al quale spetta di dettare le disposizioni di disciplina interna.

Infatti, se nulla si fosse deliberato in proposito, si rimarrebbe in un'incertezza troppo vaga e troppo eventuale. Insisto adunque perchè il § a) dell'articolo 55 sia compilato così:

« Le forme del procedimento nei giudizi della Corte e degli avvisi o risoluzioni delle questioni sulla pensione. »

PRESIDENTE. La frase così concepita: *Gli avvisi sulla liquidazione delle pensioni*, forse non corrisponderebbe all'opinione dell'onorevole deputato. Egli anzi intenderebbe che sia dato un avviso anteriore alla liquidazione delle pensioni, di quel progetto di liquidazione che viene dal Ministero alla Corte dei conti.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Messa la questione in questi termini e trattandosi di assicurare colui, il quale ha diritto alla liquidazione della pensione, che questo suo diritto sia accertato, e che non possa consumarsi nessun fatto a suo danno, io credo giusto che la parte sia avvertita, e sappia quello che si fa nel suo interesse.

Ma bisogna osservare che la Corte dei conti, nel caso di liquidazione di pensioni, non dà un giudizio; è chiamata soltanto a dare un avviso; indi il Ministero fa la liquidazione; infine la liquidazione viene accertata con un decreto.

Il pensionista, allorchè ha la comunicazione del decreto, cioè ha la comunicazione ufficiale dell'essersi eseguita la liquidazione nel suo interesse, ha il diritto di poter portarne gravame al Consiglio di Stato. Dunque nella legge stessa è insita la partecipazione alle parti, e ciò con la partecipazione del decreto; sicchè parmi dunque che sia superfluo quanto chiede l'onorevole Panattoni, cioè che si dia avviso alla parte di quello che la parte deve necessariamente già sapere, essendogli notificato nel decreto.

E qui prego il mio onorevole amico di por mente che un decreto di liquidazione non è una sentenza definitiva, bensì un attestato dell'operazione del ministro, un titolo contro al quale si può produrre gravame in Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. L'onorevole deputato Nisco pretende che la proposta dell'onorevole Panattoni sia superflua, perchè, dice, la Corte non giudica in proposito alla liquidazione delle pensioni; essa non fa che dare un avviso; la parte poi, alla quale

è comunicata la decisione del Ministero riguardante la pensione, se non è contenta di questa decisione, ha aperto dalla legge il ricorso al Consiglio di Stato. Per conseguenza, egli conchiude, la proposta dell'onorevole Panattoni che si dia avviso alle parti quando è per aprirsi la liquidazione delle loro pensioni, è superflua; le parti sapranno, quando loro convenga, rivolgersi, per avere intiero quanto loro spetta, al Consiglio di Stato.

Ma io noto all'onorevole Nisco, che, se la parte debbe aspettare la decisione del Ministero, sentita la Corte dei conti, quando creda opportuno di averne l'avviso in proposito; se, dico, la parte deve aspettare quest'avviso, essa dovrà aspettare un tempo ben lungo....

NISCO. Domando la parola.

MAZZA. . . . mentre, se avesse avuto anteriormente l'avviso della liquidazione, potrebbe essere che l'appello al Consiglio di Stato le si fosse risparmiato, con notevole guadagno di tempo e di spesa.

Io appoggio per conseguenza la proposta dell'onorevole Panattoni, e faccio istanza perchè tale disposizione sia inserita nel regolamento, là dove si crederà più opportuno.

BASTOGI, ministro per le finanze. Domando la parola.

BROGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro per le finanze.

BASTOGI, ministro per le finanze. Se attentamente si esamina l'articolo 55 si vedrà che esso riguarda il contenzioso; ora ciò che è relativo alle pensioni non fa parte del contenzioso. Mi pare poi che il successivo articolo 56 provveda ad ogni cosa. Esso dice:

« Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, » ecc.

Egli per conseguenza provvederà con regolamento a quanto occorre per quelli che avranno interesse alla pensione. Questo dunque riguarda il regolamento.

Mi permetto intanto di esporre un'osservazione. La lunga esperienza fatta alla Corte dei conti a Torino ha provato come di cento pensioni una o due al più diventino questione contenziosa; in questo caso si ricorre al Consiglio di Stato. Se venisse per tutte le pensioni che si vogliono liquidare posto l'obbligo di dare l'avviso alla parte, si andrebbe incontro ad una spesa soverchia, mentre il caso d'una pensione contrastata è rarissimo. Per conseguenza io crederei che non si dovesse alterare quanto è stato detto all'articolo 55.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.

BROGLIO. Io proporrei alla Camera una redazione la quale mi sembra soddisfare al desiderio dell'onorevole Panattoni, e nello stesso tempo migliorare la forma.

Io propongo che all'articolo 55 si dica:

« Saranno stabilite:

« Le forme del procedimento del giudizio della Corte, e, in genere, dell'esercizio di tutte le sue attribuzioni, » ecc.

Con questo rimarrebbe soppresso l'alinea 6, e rimarrebbe pure soppresso il membretto nell'articolo 56: « alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose. » Il quale membretto mi parrebbe anche discretamente fuori di posto in quell'articolo, perchè è strano che il presidente della Corte, che debbe provvedere alla disciplina ed al servizio interno dell'ufficio della segreteria e degli uscieri, alle spese d'ufficio, debba poi an-

che provvedere alle forme colle quali la Corte ha da procedere in tutte le attribuzioni non contenziose.

Questa è una cosa molto più grave, e che non è più in relazione col complesso dell'articolo 56.

Per conseguenza io credo che la proposta che io faccio, di concentrare tutto questo in un'alinea solo, e dire: « Saranno stabilite le forme del procedimento del giudizio della Corte, e, in genere, nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni, » mentre soddisfa al desiderio dell'onorevole Panattoni, migliora anche la redazione della legge.

NISCO. L'onorevole deputato Mazza ha detto che, trattandosi di una liquidazione, la parte dovrebbe sapere che cosa si facesse nel suo interesse, e quindi essere chiamata a presentare i documenti opportuni onde la liquidazione abbia luogo secondo giustizia.

In tutta la legge che ora da noi si discute non evvi a tal riguardo alcuna disposizione, perciocchè il come debba procedersi alla liquidazione delle pensioni, quali ne sono gli uffiziali incaricati, per qual guisa si richiede la lista de' documenti, quando il richiedente può presentare tali documenti unitamente alla dimanda, sono tutte cose che formano parte di uno speciale regolamento, e diversi finora ne sono stati in vigore ne' diversi Stati d'Italia. A me adunque sembra che l'onorevole Mazza non abbia tenuto innanzi agli occhi della sua mente l'esistenza di tal regolamento, che esisteva anche presso i Governi più dispotici e spogliatori, siccome quello de' Borboni, ed abbia insistito che vi fosse. Io convengo con lui; però penso che un tal regolamento non entra punto neanche per cenno in questa legge che è dell'organamento della Corte de' conti, e non della liquidazione delle pensioni.

In quanto poi al giudizio definitivo, non si può avere per tale se non quando il decreto di liquidazione sia stato accettato dal pensionista; perciocchè il decreto non contiene altro che la determinazione del Ministero sull'avviso della Corte dei conti, e sui documenti presentati dalla parte. Così con la comunicazione di questo decreto, giova ripeterlo, si ha completamente la partecipazione della determinazione, e se evvi diritto a reclamare si procede innanzi al Consiglio di Stato. Non vi ha dunque, a mio avviso, altra cosa da aggiungere. Certamente, quando sarà fatto un regolamento generale per la liquidazione di tutte le pensioni che dovranno pagare le finanze del regno d'Italia a coloro che per l'esercizio di un loro uffizio vi hanno acquistato diritto, allora senza dubbio in questo regolamento saranno consacrate tutte le condizioni essenziali per assicurare l'interesse delle parti richiedenti. Io convengo e sostengo che il diritto ad una pensione è un diritto sacro e di proprietà come ogni altro, che si acquista da un pubblico uffiziale sullo Stato, come si potrebbe acquistare su di un particolare, se a tale condizione si assumesse il compiere per un determinato tempo un servizio particolare. Anzi a questo proposito posso assicurare l'onorevole Mazza e l'onorevole Panattoni che sarebbe stata mia intenzione di fare sperimentare un tal diritto, come si sperimentano tutti gli altri, se non fossi stato trattenuto dal considerare il danno reale che sarebbe derivato per coloro che si fanno a chiedere le pensioni, sovente in momenti non felici.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta un istante; prima darò lettura dell'emendamento del deputato Broglio, il quale consiste nel sopprimere i paragrafi *a*) e *b*) e scrivere invece: « Con regio decreto saranno stabilite le forme del procedimento nei giudizi della Corte e in generale nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni non contenziose. »

SCIALOIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato De Cesare.

DE CESARE. Una Gran Corte dei conti, e soprattutto la Gran Corte dei conti italiana, come risulta dalla presente legge, è un corpo sovrano, indipendente, e il regolamento interno se lo deve far essa, e in questo regolamento porterà la condizione d'invitare le parti quando avrà bisogno di lumi, di consigli, di documenti.

Non si deve assolutamente dettare un regolamento alla Gran Corte dei conti dopo che le avete dato tutte le attribuzioni contemplate in questa legge. Voi le scemereste non solo l'influenza morale, non solo il prestigio, ma anche l'importanza. Ora, come avete fatto questa legge, e con tutte le attribuzioni che date alla Gran Corte dei conti, non potete scemarle il prestigio.

Il regolamento interno se lo deve fare la Gran Corte dei conti medesima, ed è in questo regolamento che essa stabilirà del come le parti debbono essere avvisate ed i documenti che debbono presentare.

SCIALOIA. Io voleva appunto dire le cose che ha ora avvertite il mio amico deputato De Cesare. Aggiungerò che tra le attribuzioni non contenziose, o signori, vi è il riscontro preventivo, vi è il sindacato quotidiano e perenne della Corte al potere esecutivo.

Ora non è logico che il potere esecutivo dica a questa Corte, la quale è incaricata del sindacato suo perenne, il modo in cui deve fare questo sindacato. Sarebbe in qualche modo infievolire l'importanza di questo sindacato, lasciando al potere esecutivo di fare il regolamento che deve stabilire le norme del procedere a questo sindacato medesimo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 55, emendato del deputato Broglio. Prima però domanderò al signor ministro se accetta.

BASTOGI, ministro per le finanze. No! no!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 55 come è emendato dal deputato Broglio, avvertendo che l'emendamento non è accettato dal ministro.

BROGLIO. Il ministro insiste sulla redazione della Commissione?

BASTOGI, ministro. Sì, precisamente.

BROGLIO. Allora ne verrà la conseguenza che tutte le forme di procedura negli affari non contenziosi si potranno stabilire dal presidente della Corte dei conti; cosicchè, mutandosi il presidente, si potrà mutare la procedura di tutti gli atti non contenziosi. Io prego la Camera ad avvertire al grave sconcio che ne può derivare.

Lo accomunare in quell'articolo 56 le attribuzioni relative agli uscieri, alle spese d'ufficio, a tutto il servizio colla procedura degli atti non contenziosi, mi pare cosa men conveniente e decorosa.

CASTAGNOLA. L'osservazione dell'onorevole Broglio mi pare assai fondata, perchè, com'egli dice, chi fa il regolamento non è la Corte, ma il presidente; lo che significa che ad ogni cambiamento di presidente noi potremo avere un nuovo regolamento che varii l'interna procedura e disciplina della Corte dei conti.

Di più osservo che parmi pure quest'osservazione consona a ciò che dicevasi dall'onorevole deputato De Cesare, a cui il deputato Scialoia pure aderiva. La Corte dei conti, egli diceva, è una Corte sovrana, quindi non è conveniente che la medesima venga assoggettata al potere esecutivo in modo che questo possa imporle quelle norme che a lui piacciono; con che ne verrebbe in parte scemata la sua autorità. Io ammetto pure la giustizia di questo raziocinio, ma avverto che non per questo si confuta la ragionevolezza dell'obbie-

zione sollevata dal deputato Broglio; giacchè, secondo il progetto ministeriale, è il presidente, e non la Corte, quello che forma il regolamento.

A me pare che vi sia un mezzo di combinare le due sentenze, e sarebbe di dare la facoltà di fare il regolamento alla Corte stessa, invece di darla al solo presidente.

Voci. Sì! sì!

BASTOGI, ministro per le finanze. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ritira il suo emendamento?

BROGLIO. Sì.

PRESIDENTE. Allora non resta più che a porre ai voti l'articolo 55, come era proposto.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì!

PRESIDENTE. Perdonino; ora non si tratta che di votare l'articolo 55. L'emendamento verrà poi nell'articolo seguente.

Pongo dunque ai voti l'articolo 55, come era prima proposto.

(La Camera approva.)

Domando ora al deputato Broglio se intende di dividere l'articolo 56, cioè che debba essere fatto dalla Corte dei conti quel regolamento che riguarda le forme, colle quali essa Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

BROGLIO. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'articolo 56 allora potrebbe essere così concepito:

« La Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alle forme, colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose. »

Quindi vi sarebbe quest'alinea:

« Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge. »

Voci. Sì! (Bene!)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo in questi termini. (È approvato.)

« Art. 57. Dal 1° gennaio 1862, la Corte dei conti di Torino, quella di Firenze, la Gran Corte dei conti di Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno; e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffici di riscontro. »

(È approvato.)

« Art. 58. Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo, per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1864 e i precedenti. »

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Torino. »

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorran nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno colle forme stabilite dalla presente legge. »

LEOPARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LEOPARDI. Faccio una semplice osservazione.

Il titolo dice: *Disposizioni generali e transitorie*. I due primi articoli sono disposizioni generali, gli altri due sono

passaggieri. Io chiederei che si separassero, che se ne facesse per ciascuno un titolo a parte.

Le disposizioni generali sarebbero comprese nel titolo terzo, e le transitorie nel titolo quarto.

Queste ultime rimangono perpetue nella legge, le transitorie possono non essere più necessarie. Perchè dunque farne un titolo solo, massime quando si dice: *Disposizioni generali e transitorie*? Ma le disposizioni generali sono anche transitorie? Credo di no. Dunque è necessaria questa distinzione.

MACCHI, relatore. Sono due cose distinte. Si tratta, in questo capitolo, di due diverse disposizioni. Le une sono generali, le altre transitorie. Ora, essendo assai breve questo capitolo, chi propose la legge, avendo messo nei due primi articoli le disposizioni generali, e negli altri due le disposizioni transitorie, non ha stimato necessario farne due capitoli distinti.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Leopardi che oramai non sarebbe più possibile porre ai voti la sua proposta, perchè il titolo III, *Disposizioni generali e transitorie*, è già votato, e non resterebbe più a votare che l'ultimo articolo.

Pare adunque che oramai questo titolo debba formar parte della legge, e non si possa più ritornare sopra questa deliberazione.

LEOPARDI. Io non domando altro se non che siano separate le disposizioni generali dalle disposizioni transitorie.

MACCHI, relatore. Si tratta sotto il titolo III di porre prima *Disposizioni generali* cogli articoli 55 e 56, e poi *Disposizioni transitorie* cogli articoli 57 e 58.

Questa è la proposta del deputato Leopardi.

PRESIDENTE. È questo che domanda il deputato Leopardi?

LEOPARDI. È precisamente questo, io domando niente altro.

Gli articoli 55 e 56 sono generali, e si indichino come tali; gli articoli 57 e 58 sono transitorii, e si indichino come transitorii. Ecco quello che domando.

PRESIDENTE. Ella dunque intende che di questo titolo III se ne facciano due; che il titolo III comprenda le disposizioni generali cogli articoli 55 e 56, e che il titolo IV comprenda le disposizioni transitorie cogli articoli 57 e 58?

LEOPARDI. Così è.

PRESIDENTE. Domando se la Camera accetta questa proposta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 58.

(La Camera approva.)

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo la parola.

D'accordo col ministro delle finanze, prego la Camera di voler fare una dichiarazione in proposito dell'articolo 8.

In quest'articolo sta scritto:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato. »

« La Corte ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

Io credo che con quest'articolo si sia voluto unicamente determinare la prerogativa della Corte dei conti in rapporto al Consiglio di Stato, ma che non si sia voluto in nessun modo detrarre alle prerogative della Corte suprema di cassazione.

In tutti indistintamente i paesi ove esistono queste tre istituzioni, Consiglio di Stato, Cassazione e Corte dei conti, la Corte di cassazione, nelle pubbliche funzioni, ha posto immediatamente dopo il Consiglio di Stato e precede la Corte dei

conti, e la Camera con quest'articolo 8 non ha certamente voluto adottare un diverso principio. Io la prego perciò di volerne fare esplicita dichiarazione.

MACCHI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo 8 dice *immediatamente*.

MACCHI, relatore. Si sopprima la parola *immediatamente*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Abatemarco.

ABATEMARCO. Anch'io divisava di fare quest'osservazione. Se il Consiglio di Stato è giudice delle decisioni della gran Corte dei conti, le è superiore, e sarebbe adunque una anomalia che i giudici inferiori fossero equiparati ai giudici superiori.

In tutti i paesi d'Europa l'ordine è stabilito a questo modo: Consiglio di Stato, Corte di cassazione e Corte dei conti.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se all'articolo ottavo debba farsi la variazione proposta, per cui esso sarebbe nei seguenti termini:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato.

« La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo la Corte di cassazione nelle pubbliche funzioni. »

Voci. « E dopo il Consiglio di Stato. »

Dal banco dei ministri. È lo stesso.

MACCHI, relatore. Proporrei che si dicesse:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi ed ogni prerogativa al Consiglio di Stato. » Poi, se non si può fare altrimenti, in un articolo speciale si dica: « La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quelle del Consiglio di Stato e di cassazione. »

Del resto, non parmi sia il caso di dare soverchia importanza alla cosa, considerando essere assai raro il caso in cui possa nascere questo conflitto di precedenza o di competenza, mentre una sola debb'essere la gran Corte dei conti, ed una sola è quella di cassazione; e l'una ha sede in una città, e l'altra in un'altra. Sarebbe peccato, per sì lieve cosa, tornar da capo a discutere una legge che dovrebbe essere posta in vigore col primo giorno dell'imminente anno.

MUGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Qualora la Camera credesse di poter cancellare le parole: *ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni*, io mi terrei abbastanza soddisfatto.

DEPRETIS. Mi spiace dover interrompere la discussione, ma debbo fa osservare alla Camera che l'articolo 8 è votato, e che perciò non vi si può tornar sopra nè per modificarlo, nè per rischiararlo, e nemmeno per migliorarne la redazione. Non vale il dire che trattasi di uno schiarimento e di cosa assai poco importante. Questa volta sarà cosa di nessuna conseguenza; ma, signori, quando avremo stabilito un precedente, io non so se un'altra volta i cambiamenti o gli schiarimenti non si verranno a proporre anche sopra disposizioni essenziali. Una volta che la Camera ha pronunziato, il suo voto deve rimanere intatto, altrimenti non è più possibile una seria discussione.

Io prego quindi la Camera di non introdurre nelle nostre discussioni questo precedente, che sarebbe assolutamente pessimo.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

CAPRIOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io mi associo perfettamente alle osservazioni

fatte dall'onorevole Depretis, ed aggiungo che in 12 anni di vita parlamentare non è mai accaduto che si sia aggiunto o tolto ad un articolo di già votato, la qual cosa potrebbe riuscire pericolosissima.

Nell'ufficio III, al quale appartengo, io aveva proposto la soppressione delle parole: *ed ha posto dopo di essa nelle funzioni pubbliche*, perchè io credo che i corpi dello Stato e le magistrature non debbano intervenire a funzioni di sorta. Parlasi continuamente di libertà dei culti, di separazione della Chiesa dallo Stato, e poi si vuole che i magistrati vadano in processione. Parmi che l'ufficio approvasse la mia proposta, e mi spiace che non sia stata propugnata dal commissario ed accolta dalla Commissione, perchè non ci troveremo in questo imbroglio.

Checchè sia, non essendosi i ministri messi d'accordo prima della votazione dell'articolo 8, allo stato in cui sono le cose non si può più cambiare quell'articolo.

Se il Senato crederà opportuno di cambiarlo, e forse ne cambierà degli altri, allora sarà emendata la legge ritornando in questo recinto.

Ma ora l'articolo deve stare com'è, qualunque ne siano le conseguenze, le quali del resto non potranno mai essere gravi, trattandosi di cosa di lievissimo momento.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Capriolo.

CAPRIOLO. Io sono d'accordo coll'onorevole Depretis, che essendosi votato l'articolo 8, ed anche i successivi, non convenga di venire a modificazioni di sorta alcuna. Ma parmi che vi sia un facile rimedio per assecondare i desiderii dell'onorevole guardasigilli.

Abbiamo le *Disposizioni generali*, possiamo aggiungere un articolo ultimo, l'articolo 8, e dire: « Quando ad una pubblica funzione col Consiglio di Stato interviene anche la Corte di cassazione, in tal caso questa precede la Corte dei conti. »

Così non vi è più contraddizione, è un articolo aggiunto, che racchiude una disposizione speciale per un determinato caso.

MACCHI, relatore. La Commissione accetta quest'espedito.

CAPRIOLO. Nè può muovere difficoltà la parola *immediatamente* che sta scritta in esso articolo ottavo, perciocchè viene ad essere chiaro che nell'articolo ottavo parlasi del caso in cui nella funzione non intervengano che due soli di quei corpi, cioè il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; in questo caso dispone l'articolo ottavo che la Corte dei conti tien dietro *immediatamente* al Consiglio di Stato. Qualora poi, ed è un altro caso, oltre a quei due corpi, intervenga anche la Corte di cassazione, in questo speciale caso la Corte dei conti deve lasciare il posto alla Corte di cassazione, e per questo speciale caso disporrebbe il nuovo articolo 59. E così riuscirebbe tolta ogni difficoltà ed ogni contraddizione.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Quando non vi fosse altro espediente, io aderirei di buon grado al temperamento dell'onorevole Capriolo; ma mi credo in dovere di fare una osservazione. Allorquando, prima d'andare al voto definitivo, si propone un semplice schiarimento, io credo che l'adozione di questo non urterebbe direttamente col principio costituzionale. Per regola generale, io sono del parere di coloro i quali credono e tengono ed hanno giusta ragione di tenere per fermo che, quando l'Assemblea sopra qualsiasi proposta ha deliberato, non si possa tornare indietro. Ma, se sopravviene il semplice bisogno di una dilucidazione o schiarimento su cosa non con-

templata, nè discussa, io credo che l'Assemblea possa benissimo integrare e spiegare il suo concetto, poichè non ritratta ciò su cui non aveva portato attenzione.

Ora la richiesta fatta dall'onorevole guardasigilli per me non implica una contraddizione, in quanto si riduce soltanto ad una spiegazione. Siccome la nostra Camera non ha posto a confronto la Corte dei conti con quella di cassazione, e non ha inteso di offendere le prerogative di questa, io credo che si potrebbe aggiungere nell'articolo 8 lo schiarimento che il signor ministro propone. Ma qualora di quest'avviso non fosse la Camera, parmi che si potrebbe accogliere il temperamento proposto dall'onorevole Capriolo.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. A me non pare che qui si tratti di un semplice schiarimento, ma sibbene di modificare veramente l'articolo 8.

L'articolo 8 dice chiaramente:

« La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato, ed ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

Ora, noi sappiamo che, secondo la gerarchia stabilita dalle attuali leggi e regolamenti, il Consiglio di Stato ha la precedenza sulla Corte di cassazione; dimodochè, se noi qui uguagliamo affatto la Corte dei conti nelle prerogative, nelle onorificenze al Consiglio di Stato, ne avverrà che anche la Corte dei conti debba avere la precedenza sulla Corte di cassazione.

Quindi si tratterebbe di adottare una disposizione, la quale sarebbe in aperta contraddizione coll'articolo 8.

Ora io credo che questo sarebbe un grave sconcio nella legge; oltre di che stabilirebbe, come osservava l'onorevole Depretis, un pessimo precedente, che non si deve ammettere.

Con tutto ciò io non rinuncio alla speranza che in altra occasione la Camera possa emendare quest'articolo, giacchè mi pare molto difficile che l'altra parte del Parlamento approvi integralmente tutte queste disposizioni, trattandosi di una legge la quale contiene grande quantità di articoli.

Non aggiungo di più, nè vorrei esprimere più chiaramente il mio avviso a questo riguardo; mi limito ad osservare soltanto che questo articolo avremo probabilmente occasione di variarlo.

Ad ogni modo poi, al punto in cui siamo, non si può più fare questa mutazione senza andare incontro ai gravi inconvenienti che ho accennati. Quindi io mi opporrei a che con una disposizione posteriore si venisse a modificare un articolo già stato dalla Camera approvato.

PRESIDENTE. I deputati Depretis, Lanza Giovanni e Michellini oppongono la questione pregiudiziale contro la proposta del deputato Capriolo, di modificare la massima stabilita all'articolo 8, aggiungendo un'alinea.

Il deputato Capriolo ha la parola su questa questione pregiudiziale.

CAPRIOLO. Io non credo che vi siano tutte le difficoltà opposte dall'onorevole Lanza. Egli diceva che, essendosi nell'articolo 8 la Corte dei conti dichiarata uguale in grado, in stipendi e in prerogative al Consiglio di Stato, resta di necessità stabilito che la Corte dei conti deve tener dietro immediatamente al Consiglio di Stato. Io non vedo che questa sia una conseguenza necessaria; vi sono tre corpi eguali in grado, in stipendio e in prerogative, il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione e la Corte dei conti; su questo non vi è contestazione, l'articolo 8 lo dice chiaramente. Quello che è necessario di risolvere è il caso di un comune

intervento in qualche pubblica funzione; allora necessariamente qualcuno dovrà andare innanzi, altri tener dietro; comunque siano uguali in grado e in prerogativa, è pure inevitabile che l'uno preceda e l'altro venga dopo.

Si tratta di determinare l'ordine nel quale tutti e tre debbano procedere.

Nella legge, all'articolo 8, è detto che la Corte dei conti deve tener dietro immediatamente al Consiglio di Stato, perchè in questo articolo non si tenne conto che di questi due corpi, e troppo probabilmente non si tenne conto che di lor due, perchè oggidì, dove risiedono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, non risiede anche la Corte di cassazione. Pertanto, sino a che le cose staranno come sono oggidì, l'articolo 8 avrà sempre la sua intiera esecuzione. Ma nella legge importa avvertire anche un'altra condizione di cose, importa avvertire che vi è un altro caso possibile, ed è che in avvenire nelle pubbliche funzioni può intervenire anche la Corte di cassazione. Or bene io credo che siamo benissimo in tempo a dichiarare che in questo special caso l'immediatamente dell'articolo 8 non muova più ostacolo, e dietro al Consiglio di Stato debba venire la Corte di cassazione, e ciò si possa senza contraddizione determinare nel proposto articolo 59.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor De Cesare.

DE CESARE. Credo che sia stato provvidenziale quando la Camera ha respinto la proposta dell'onorevole mio amico Leopardi, perchè il titolo terzo dice: *Disposizioni generali e transitorie*. L'emendamento che propone l'onorevole Capriolo non dovrebbe aver sede sicuramente tra le disposizioni transitorie quando cade benissimo tra le disposizioni generali, e ciò, a parer mio, senza punto offendere l'articolo ottavo, ove la Corte suprema entra quando non è che questione di funzioni. Ove la Corte suprema interviene a queste funzioni pubbliche, allora precederà la Gran Corte dei conti.

Quindi io credo che l'emendamento Capriolo sia accettabilissimo; e, siccome abbiamo votato l'ultimo articolo della legge, si può benissimo aggiungere fra le disposizioni generali una disposizione a questo riguardo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata proposta la questione pregiudiziale, io debbo porla ai voti.

Chi intende di accettarla è pregato di alzarsi.

(È adottata.)

Si passa alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

NOMINA DEL COMMENDATORE DUCHOQUÉ A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LE LEGGI D'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Avverto i signori deputati che dopo questa votazione avrà luogo la discussione del progetto di legge sulla tassa di registro, riguardo al quale debbo dar lettura del seguente decreto reale del 24 novembre, con cui si nomina il commendatore Augusto Duchoqué, procuratore generale presso la Corte dei conti di Firenze, a regio commissario per sostenere nel Parlamento nazionale la discussione del progetto di legge relativo alla tassa di registro, di bollo, sulle società industriali, sui beni dei corpi morali e manomorte, ed altre analoghe, presentate alla Camera dei deputati nella tornata del 4 luglio 1861.

Risultato della votazione :

Presenti	217
Votanti	213
Maggioranza	109
Voti favorevoli	190
Voti contrari	25
Si astenero	2

(La Camera approva.)

Non essendovi più speranza che la Camera si faccia in numero, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alla ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Discussione dei progetti di legge :

1° Tassa di registro;

2° Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggio.* — *Domande d'urgenza di alcune petizioni.* — *Letture di un disegno di legge del deputato Gallozzi per affrancamento di fondi censiti nelle provincie napoletane.* — *Discussione del disegno di legge per l'occupazione di case religiose* — *Approvazione dell'articolo 1 dello schema* — *Opposizione del deputato Macchi all'articolo 2, e parole in appoggio dei deputati Capriolo, relatore, e Ricciardi* — *Sono approvati gli articoli 2 e 3* — *Istanza del deputato Baldacchini circa la non occupazione di certe case, e risposte del ministro per la guerra e del deputato Michelini* — *Votazione ed approvazione dell'intero disegno.* — *Dichiarazione del deputato D'Ondes-Reggio.* — *Domanda e critica del deputato Lazzaro intorno ad una nomina fatta dal ministro guardasigilli* — *Risposta del ministro e repliche dei deputati Lazzaro e Plutino.* — *Discussione generale del disegno di legge sulla tassa di registro* — *Opposizioni e proposta sospensiva del deputato Romano Giuseppe* — *È combattuta dal deputato De Blasiis e dal ministro per le finanze, il quale fa alcune dichiarazioni circa i bilanci e l'esposizione finanziaria* — *Altre proposte sospensive dei deputati Lazzaro, Ricciardi, e Minervini* — *Proposizione dei deputati De Blasiis, Torrigiani, ed altri, sulle dichiarazioni del ministro circa il progetto di legge per una perequazione dell'imposta prediale* — *La proposta Minervini è rigettata* — *Il deputato Fenzi propone che si passi all'ordine del giorno sulla proposta del deputato De Blasiis, la quale è approvata* — *Incidente sulla chiusura* — *Discorso dei deputati De Luca e Minervini contro il progetto di legge* — *Discorso in difesa del regio commissario* — *Repliche* — *Istanza del deputato Mazza circa il nuovo Codice civile* — *Osservazione del deputato De Cesare* — *La discussione generale è chiusa.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

7679. I Consigli comunali di Pratola, di Raiano, di Prezza, di Pettorano, di Rivisondoli, di Vallebona, di Alfedena, di Barrea, di Introdacqua, comuni della provincia di Abruzzo Ulteriore seconda, presentano istanze simili alla petizione 7665.

7680. Il Consiglio comunale di Pagliara, provincia di Messina, domanda che le borgate di Palma, di Passo-Albano e di Sfaragona vengano riunite a quel comune.

7681. La Giunta municipale di Castiglione delle Stiviere, provincia di Brescia, reclama il pagamento delle somministrazioni prestate dal comune nel 1848 all'armata italiana.

7862. La Giunta municipale e 100 cittadini di Montemilone,

comune sito nel punto centrale delle Marche, fanno istanza perchè la strada ferrata centrale percorra la valle del Potenza.

7683. Baccani Pasquale, già impiegato presso la procura generale di Santa Maria, chiede un mensile assegnamento sino a che gli sia stata liquidata la pensione.

7684. Tosi Giuseppe, da Cortemaggiore, provincia di Piacenza, circondario di Fiorenzuola, ricorre per ottenere l'esenzione dalla leva militare a favore di suo figlio Fortunato.

7685. La Giunta municipale di Albenga rappresenta i danni che saranno occasionati a quella popolazione qualora si persista nel tracciato della ferrovia del litorale ligure lungo la parte più bassa della pianura, in vicinanza del mare, e domanda si diano quelle provvidenze che sembreranno migliori a impedire le inevitabili inondazioni.

7686. Cinquanta proprietari, abitanti di Querceto, villaggio situato nella comunità di Montecatino, provincia di Toscana,